



IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova ZES unica per il Mezzogiorno

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

[Scopri di più](#)

Con lo scopo ultimo di attrarre **nuovi investimenti**, favorire l'insediamento di **nuove imprese** ed incentivare l'attività imprenditoriale di quelle già operanti in **aree territoriali definite "svantaggiate"**, il D.L. 124/2023 (conosciuto come "Decreto Sud") ha istituito, con decorrenza **1.1.2024**, una **zona economica speciale ("ZES") unica per il Mezzogiorno**.

Nello specifico, beneficeranno di specifiche agevolazioni e semplificazioni le iniziative intraprese nei territori di **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**.

La nuova disciplina, declinata negli **articoli da 9 a 16** del citato D.L. 124/2023 (e annunciata dal Governo nell'ambito delle proposte di revisione del PNRR inviate alla Commissione Europea), si inserisce nel solco già tracciato dal D.L. 91/2017, che aveva delineato le **procedure, le condizioni e le modalità** per la creazione di una zona economica speciale in una specifica area del Paese. Sulla base di tali linee guida, sono sorte, nel corso degli anni, **otto diverse "ZES"** (Abruzzo, Calabria, Campania, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Sardegna, Sicilia occidentale e Sicilia orientale); tale strutturazione creava un'inevitabile **duplicazione di ruoli** (e di figure chiave), con evidenti **inefficienze e duplicazioni di costi**. L'accorpamento in **un'unica ZES** risolve anche tale criticità.

L'organizzazione della nuova ZES unica prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una "**Cabina di regia**", con compiti di **indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio**, e di una "**Struttura di missione**", a cui è affidato un **ruolo più operativo**, e che subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES. Per garantire un ordinato e graduale passaggio di consegne, questo trasferimento è stato posticipato al prossimo 1.3.2024 mediante **apposito DPCM**.

Tra gli incarichi della Struttura di missione vi è quello di predisporre un "**Piano strategico**", di **durata triennale**, volto a definire la politica di sviluppo della ZES unica, con individuazione dei **settori da promuovere** e di quelli da **rafforzare**, degli investimenti e degli **interventi prioritari**



per lo sviluppo della stessa (inclusi quelli destinati a favorire la **riconversione industriale** finalizzata alla **transizione energetica** e quelli necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna), nonché le relative modalità di attuazione. Il Piano potrà, altresì, prevedere l'istituzione di apposite **zone franche doganali**.

Presso la Struttura di missione è istituito lo **Sportello Unico Digitale ZES** (denominato S.U.D. ZES), competente, tra gli altri, sui **procedimenti amministrativi** inerenti alle attività economiche e produttive, nonché alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di **impianti produttivi**.

Allo sportello unico Digitale (S.U.D. ZES) sono altresì attribuite le **funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive** (SUAP). Salvo alcune esplicite eccezioni previste dall'articolo 14, per i progetti relativi all'avvio di **attività economiche** o all'insediamento di **attività industriali**, produttive e logistiche **all'interno della ZES unica** è stabilito un **iter autorizzativo semplificato**, introdotto dall'invio di un'istanza corredata della documentazione e degli eventuali **elaborati progettuali** previsti dalle specifiche normative di settore, atte a consentire alle competenti amministrazioni la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. Lo S.U.D. ZES rilascia apposita ricevuta riportante i termini entro cui l'amministrazione è tenuta a rispondere; l'eventuale **silenzio equivale all'accoglimento della domanda**.

Si attiva, quindi, un unico procedimento, a cui prendono parte tutti gli enti coinvolti, ad esito del quale viene emessa **un'unica autorizzazione** che consente di **realizzare tutte le opere**, prestazioni e attività previste. Se necessario, questa costituisce anche variante allo strumento urbanistico e comporta la **dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento**.

Oltre alle **agevolazioni di carattere procedurale** ed amministrativo sin qui descritte, si segnala che un **rilevante ammontare di risorse** (1,8 miliardi di euro) è stato destinato alla concessione di **contributi**, sotto forma di **credito d'imposta**, per gli **investimenti in beni strumentali** effettuati nella ZES unica a tutte quelle imprese che intendono acquistare, anche in leasing, **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione nel periodo **tra l'1.1.2024 ed il 15.11.2024**. Le caratteristiche del credito ricalcano quelle del precedente beneficio istituito dalla L. 208/2015 per gli investimenti nel Mezzogiorno, rimasto in vigore fino al 2023. Sono agevolabili le spese facenti parte di un progetto di investimento iniziale – come definito nel **Regolamento (UE) n. 651/2014** – avente **importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100.000.000 Euro**.

La misura del credito è differenziata a seconda della **dimensione dell'impresa** e della **localizzazione dell'investimento**, secondo quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Sono previsti **meccanismi di recapture**, nel caso in cui i beni agevolabili **non entrino in funzione** entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione, oppure siano **dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa o a **strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.



Il credito, che costituisce **aiuto di Stato**, è **cumulabile con aiuti *de minimis*** e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (sempreché tale cumulo **non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati** consentiti dalla disciplina di riferimento), è **utilizzabile solo in compensazione** e allo stesso non si applica il limite di cui all'articolo 1, [**comma 53**](#), L. 244/2007. Gli aspetti operativi, tra i quali le modalità di accesso al credito, sono demandati ad un **decreto ministeriale attuativo** che, tuttavia, non risulta ad oggi ancora emanato.